

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 003/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 032/CSA- RIUNIONE DEL 6 OTTOBRE 2017

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Dr. Francesco Cerini, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Avv. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA SIG. CORINI EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA-NOVARA DELL'1.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017)

Con reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, ritualmente proposto il Sig. Eugenio Corini ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017), ha irrogato allo stesso la sanzione disciplinare della squalifica per una giornata effettiva di gara *“per avere, al 32° del secondo tempo, contestato l'operato dell'arbitrale e successivamente, dopo il consequenziale allontanamento, rivolto un gesto irridente abbandonando il recinto di gioco”*.

Con i motivi di gravame il reclamante ha eccepito l'insussistenza della natura offensiva e ingiuriosa del comportamento ascritto al medesimo e, comunque, l'eccessività della sanzione inflitta.

Osservava il Sig. Corini che al momento in cui è stato allontanato, si trovava in una fase di fortissima concitazione emotiva - la propria squadra stava soccombendo a causa di un rigore dubbio - che, tuttavia, non è sfociata in alcun contegno offensivo o irriguardoso, bensì soltanto in una esclamazione certamente dal tenore poco urbano, ma frequentissima sui campi di calcio.

A supporto delle sue argomentazioni l'appellante ha richiamato nello specifico precedenti decisioni di questa Corte.

Ha, quindi, concluso, in via principale, chiedendo di annullare e/o revocare la sanzione della squalifica per 1 gara, irrogando nei propri confronti la sanzione dell'ammonizione ovvero, in subordine, dell'ammonizione con diffida.

Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Osserva all'uopo, questa Corte, che il comportamento del Sig. Corini, stante anche la genericità della descrizione della condotta da parte del Giudice Sportivo, deve qualificarsi comunque irrispettoso, come del resto è stato considerato in altre occasioni dei precedenti richiamati dal reclamante nel proprio atto.

In effetti, sia l'applauso, sia le parole pronunciate che, comunque, individuano un giudizio negativo manifestato di certo in maniera eccessiva, non sembrano arrecare alcuna offesa all'onore o al decoro del Direttore di gara.

Ritiene, pertanto, la Corte, sulla base della documentazione in atti, che il Sig. Corini meriti la sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda, così come determinata nel dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal sig. Corini Eugenio ridetermina la sanzione nella ammonizione e l'ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S. MONOPOLI 1966 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARAO MANUEL SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/MONOPOLI DEL 30.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 45/DIV del 02.10.2017)

La società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico sul Com. Uff. n. 45/DIV del 2.10.2017, con il quale, a seguito della gara Fidelis Andria/Monopoli del 30.11.2017, è stata inflitta al suo calciatore signor Sarao Manuel la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara *"per condotta violenta. Il calciatore calciava volontariamente con violenza il pallone contro un calciatore avversario colpendolo sul tronco del corpo"*.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara in quanto il calciatore non avrebbe commesso quell'atto così grave che possa aver giustificato una sanzione di squalifica così penalizzante perché voleva solo allontanare il pallone e non aveva la volontà di colpire l'avversario.

La Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti, sentito l'arbitro e avuta conferma dell'intenzione rilevata di colpire con violenza l'avversario e non semplicemente di allontanare il pallone, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 di Monopoli (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011

- AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENEDETTI ALESSIO SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 03.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 48/DIV del 04.10.2017) ERRATA CORRIGE SOSTITUITO COM. UFF. N. 48/DIV DEL 04.10.2017 CON COM. UFF. N. 50/DIV DEL 05.10.2017:

- AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BENEDETTI ALESSIO SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 03.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 50/DIV del 5.10.2017)

In data 4.10.2017, la società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. ha proposto reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 48/DIV del 4.10.2017, con la quale, a seguito della gara Catanzaro/Akragas del 3.10.2017 è stata inflitta la squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Benedetti Alessio: *"per comportamento gravemente scorretto verso un tesserato della squadra avversaria durante la gara (r.proc.fed.)"*.

La decisione da parte del Giudice Sportivo è stata presa a fronte della segnalazione fatta dal collaboratore della Procura Federale e riportata negli atti ufficiali di gara.

Il collaboratore riporta: *"dopo una azione di giuoco nei pressi della panchina ospite a pochi metri dall'allenatore ospite il calciatore Sig. Benedetti Alessio si rivolgeva all'allenatore ospite rivolgendosi con frasi offensive per tre volte"*.

In data 5.10.2017 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con Com. Uff. n. 50/DIV, rettificava, con errata corrige, il Com. Uff. n. 48/DIV annullando la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e comminando la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore Benedetti Alessio.

La società ricorrente, in data 6.10.2017 alle ore 10:47, proponeva reclamo avverso il Com. Uff. n. 50/DIV del 5.10.2017 riportandosi integralmente ai motivi già presentati per il ricorso avverso la decisione contenuta nel Com. Uff. n. 48/DIV del 4.10.2017, chiedendo l'accoglimento del reclamo in quanto contesta l'ammissibilità del rapporto redatto dal collaboratore della Procura Federale evidenziando altresì il difetto di legittimazione della Procura a rilevare e refertare i comportamenti dei calciatori in campo, essendo tale competenza attribuita esclusivamente all'Arbitro.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come l'assunto della Società relativo all'incompetenza del collaboratore della Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare che qui ci occupa sia fondato.

L'art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce, infatti, che *"i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*, identificando, in tal modo, gli unici soggetti legittimati ad avviare l'iter sanzionatorio disciplinare per fatti avvenuti nel recinto di gioco ed escludendo da tale novero i rappresentanti della Procura Federale.

A ciò si aggiunga, altresì, che il comma 1.3 del predetto articolo circoscrive la legittimazione del Procuratore Federale alle segnalazioni al Giudice Sportivo relative *“ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro”* ed ai soli fini della prova televisiva, delineando, tra l’altro, un preciso iter da seguire per porre in essere una corretta segnalazione. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell’art. 35, commi 1.1. - 1.4., C.G.S., la legittimazione del rappresentante della Procura Federale ha ad oggetto *“la sola eccitazione della prova televisiva”* e non la refertazione relativa ai fatti avvenuti nel corso delle gare.

Ciò detto, in ragione della circostanza per cui, nel caso di specie, la Procura Federale non ha ritualmente e formalmente segnalato al Giudice Sportivo il presunto comportamento tenuto dal Benedetti ai fini dell’espletamento della prova televisiva, la Corte non può che rilevare l’errore del Giudice di prime cure nel fondare la propria decisione su detto referto del predetto collaboratore.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso con procedura d’urgenza come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 di Catanzaro annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Prof. Giovanni Serges, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Avv. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A. – Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL CALCIATORE ALVAREZ CASTELLANO SERGIO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LANUSEI/APRILIA DEL 17.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 20.9.2017)

Al termine della gara del Campionato Serie D, Girone G, A.S.D. Lanusei/F.C. Aprilia del 17.9.2017 proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Alvarez Castellano Sergio Alberto.

Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 27 del 20.09.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Alvarez Castellano Sergio Alberto *“per avere a gioco fermo ed in reazione a condotta violenta, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”*.

L’appello va rigettato.

I fatti così descritti dal Direttore di gara non possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.

Pertanto la sanzione di 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Alvarez Castellano Sergio Alberto può considerarsi congrua per la gravità dei relativi fatti.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alvarez Castellano Sergio

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ POL. TAMAI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACCAN DENIS SEGUITO GARA CLODIENSE CHIOGGIA/TAMAI DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

La società Pol. Tamai ricorreva avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017, infliggeva al calciatore Maccan Denis la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

La sanzione veniva inflitta perché durante l’incontro Clodiense Chioggia/Tamai disputato il 24.9.2017, il Maccan Denis colpiva, a gioco in svolgimento, un calciatore avversario con una gomitata al volto cagionandogli fuoriuscita di sangue dal naso.

La reclamante invocava la riduzione della sanzione, in considerazione del fatto che il fallo commesso dal Maccan non era stato né volontario né violento ma conseguente a una azione di gioco.

All’udienza di questa Corte, tenutasi il 6.10.2017, alcuno compariva per la reclamante.

Ad avviso della Corte, il gravame è da accogliere parzialmente, infatti sullo stesso referto arbitrale non vi è alcun cenno di fallo volontario o commesso a gioco fermo.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Tamai di Tamai di Brugnera (Pordenone) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/AZ PICERNO DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

Con ricorso ritualmente proposto, la F.C. Francavilla ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha irrogato l'ammenda di € 2.500,00 e diffida alla stessa società con la motivazione *“per avere propri sostenitori, dall'11° del secondo tempo e fino al termine della gara, lanciato sputi all'indirizzo di un A.A. alcuni dei quali lo colpivano alla nuca, sulla schiena e su un polpaccio. Al termine della gara persone non identificate ne autorizzate facevano ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi e nella circostanza colpivano con tre pugni la porta dello spogliatoio arbitrale”*.

La società ricorrente, pur censurando i fatti posti in essere dai propri tifosi, sottolineava come il comportamento “incriminato” si sia concretizzato in una innocua protesta e, per tali deduzioni, chiedeva a questa Corte, in via principale la revoca della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della punizione impugnata.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento.

Il contenuto dei referti del Direttore di gara e dell'assistente fornisce prova incontrovertibile del reale svolgimento dei fatti e della loro natura, non potendo quindi condividersi la tesi con la quale la società reclamante, nel tentativo di sminuire le condotte perpetrate dai propri sostenitori, la cui gravità è incontestabile, soprattutto per le modalità con le quali sono state poste in essere, si pone in contrasto con documenti che, tra l'altro, godono di fede probatoria privilegiata. Questa Corte osserva, comunque che, a prescindere dal dato puramente normativo, la linearità e la precisione con la quale è stata descritta la dinamica degli eventi, non lascia spazio ai dubbi interpretativi meramente sollevati dalla ricorrente.

In una tale situazione, pertanto, ciò che rileva è la valutazione della congruità, o meno, delle sanzioni inflitte in merito ai fatti addebitati. Da un esame complessivo degli atti, appaiono congrue le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure nei confronti della F.C. Francavilla per la molteplicità delle azioni antiregolamentari poste in essere dai propri tifosi.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Francavilla di Francavilla in Sinni (Potenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ ITAL LENTI A.C. BELLUNO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCA STEFANO SEGUITO GARA BELLUNO/MANTOVA DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

Con ricorso del 4.10.2017 la società Ital Lenti A.C. Belluno 1905 S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mosca Stefano a seguito della gara Belluno/Mantova del 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017).

Si sostiene da parte della reclamante che il referto arbitrale avrebbe consentito una sola interpretazione ossia quella di escludere qualsivoglia violenza nel comportamento del giocatore Mosca il quale, reagendo ad un fallo e ponendo le mani sul volto dell'avversario determinandone la caduta, avrebbe agito senza quella violenza richiesta dall'art. 19, comma 4, lett. b) del C.G.S.. Da qui la illegittimità della sanzione delle tre giornate di squalifica. La violenza sarebbe da escludere perché il calciatore avversario spinto a terra non subì alcuna conseguenza fisica (non fu sottoposto a cure, né fu sostituito, né mostro segni di dolore). La sanzione subita sarebbe pertanto eccessiva ed in contrasto con provvedimenti dello stesso Giudice Sportivo assunti nella medesima giornata in cui la sanzione delle tre giornate fu comminata in conseguenza di comportamenti molto più gravi quali ad esempio, gomitate al volto, calci e pugni al petto, testate al volto. Ricordava poi la reclamante che precedenti pronunzie del Giudice d'appello individuavano la violenza nella intenzionalità e volontarietà

miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica. Avrebbe pertanto dovuto applicarsi la squalifica di una giornata secondo la previsione dell'art. 19, comma 10. Chiedeva conseguentemente la riduzione della squalifica ad una giornata o, in subordine, quella di due giornate.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Non vi è alcun dubbio, infatti, che il giocatore della squadra reclamante ponendo le mani addosso all'avversario e determinandone la caduta a terra realizzò volontariamente ed intenzionalmente un gesto che oggettivamente poneva in pericolo la integrità fisica dell'avversario. La circostanza che l'avversario non subì conseguenze fisiche non esclude, dunque, quella violenza intenzionale che l'art. 19, comma 4 lett. b), del C.G.S. mira a sanzionare. La disposizione in parola, infatti, non attribuisce specifico rilievo alle conseguenze dell'atto violento, che possono semmai essere considerate ai fini di una più intensa sanzione, ma intende colpire l'atto violento in sé, in ragione della sua evidente contrarietà ai canoni della lealtà sportiva.

La decisione del Giudice di prime cure appare dunque corretta e meritevole di piena conferma.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ital Lenti A.C. Belluno 1905 S.r.l. di Belluno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA APRILIA/ANZIO DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

Con ricorso del 2.10.2017 la società F.C. Aprilia proponeva reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 con diffida inflitta alla reclamante a seguito della gara Aprilia/Anzio del 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)

Sebbene la sanzione si riferisca sia alla indebita presenza, al termine della gara, di un numeroso gruppo di sostenitori all'interno del terreno di giuoco e nell'area antistante, sia alle espressioni gravemente minacciose ed offensive rivolte al direttore di gara da persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, le ragioni sulle quali si fonda il reclamo si riferiscono esclusivamente alla posizione del Presidente della società ed al suo comportamento nei confronti dell'arbitro. Più in particolare il presidente della squadra precisa di essersi presentato alla terna arbitrale e dunque di essere da questa ampiamente conosciuto di guisa che l'affermazione contenuta nel supplemento di rapporto arbitrale, quando si specifica che la persona che offendeva l'arbitro era da ricondurre alla figura del presidente, sarebbe inspiegabile, in quanto il presidente sarebbe stato noto all'arbitro e dunque l'arbitro non avrebbe dovuto esprimersi in termini di una identificazione dubitativa.

Nel ricorso peraltro si conferma che il presidente si è "lasciato andare" preso dalla foga ed ha accusato la direzione di essere stata faziosa e provocatoria esprimendosi anche con frasi offensive.

Il ricorso deve essere respinto.

In realtà la prospettazione dei motivi di impugnazione è assai confusa perché il ricorso più che a fornire una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa ricostruzione in diritto della vicenda mira quasi esclusivamente a precisare che la persona che l'arbitro identificava in via presuntiva come il presidente era, in realtà, proprio il Presidente. Ma nei motivi esposti trovano invero piena conferma i fatti, vale a dire la presenza dei sostenitori della squadra sul terreno di giuoco e le offese rivolte all'arbitro da persona comunque riconducibile alla società unitamente al comportamento minaccioso da quest'ultimo subito, fatti che giustificano pienamente la sanzione poi irrogata.

Stando così le cose non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione di prime cure.

Appare comunque necessario fare completa chiarezza sulla identificazione della persona che l'arbitro ha individuato come presidente e, pertanto, gli atti vanno trasmessi alla Procura per l'accertamento dell'identità della persona che ha apostrofato e minacciato l'arbitro

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia di Aprilia (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale ai fini dell'accertamento dell'identità della persona che ha apostrofato e minacciato l'arbitro.

Italo Pappa

Pubblicato in Roma 13 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini